



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar
**La normativa emergenziale sulla disciplina del
procedimento amministrativo**

a cura di Massimo Puggioni

24 giugno 2020

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Cura Italia*)

Articolo 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del **23 febbraio 2020** o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del ~~15 aprile 2020~~ **15 maggio 2020** (*termine differito dall'art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020*).

Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del **silenzio significativo** previste dall'ordinamento.

Proroga dei termini di validità degli atti in scadenza

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del DPR n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità **per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Proroga dei termini di validità degli atti in scadenza

2-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle **convenzioni di lottizzazione** di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni.** La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)

Articolo 181 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287**, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020, **sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche [TOSAP]** di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e **dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**

*Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande
NO artigiani, esercizi commerciali, altre attività*

Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 160/2019

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)

Articolo 181 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 [1° maggio 2020] e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate **in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria,** **in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160** e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Deroga al procedimento SUAP

Esenzione dal bollo (domanda e autorizzazione)

Nota d'indirizzo Anci su art. 181 decreto rilancio

Pertanto, il combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie oggetto di autocertificazione, possiamo dire che introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate.

Nota d'indirizzo Anci su art. 181 decreto rilancio

Ciò significa che si ritiene ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata un'autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio e non in via esaustiva, i seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti; b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale; c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull'occupazione di suolo pubblico; d) di fare salvi i diritti dei terzi, etc (vedi fac simile allegato)

Alla domanda deve essere allegata la planimetria della nuova occupazione o dell'ampliamento.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)

Articolo 181 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, **da parte dei soggetti di cui al comma 1**, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali **all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991**, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli **articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande.

NO artigiani, esercizi commerciali, altre attività

Art. 21: autorizzazione per beni culturali (vincolo monumentale o archeologico)

Art. 146: autorizzazione paesaggistica (erano già esenti?)

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)

Articolo 181 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

dPR n. 31/2017, punto A.17: sono esenti da paesaggistica *installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo*

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui **all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis**), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

*le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a **novanta giorni**, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale*

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)

Articolo 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

1. f) gli interventi, anche edilizi, **necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19** sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in **opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza**, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del DPR n. 380/2001, previa **comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato** e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attesta che **si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19**.

Tipo di interventi

Opere contingenti e temporanee: anche muratura?

Regime di CILA

Basta l'autocertificazione?

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)

Articolo 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Per tali interventi, **non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti**, ad eccezione dei **titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**.

Esenzione dagli atti presupposti

*Parte II: beni culturali (vincolo monumentale o archeologico)
NO autorizzazione paesaggistica (parte III)*

E' comunque salva la **facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso**.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Rilancio)

Articolo 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, **se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente**, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed **e' assentito, previo accertamento di tale conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda.**

Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, **e' indetta una conferenza di servizi semplificata** ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. **L'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

*Regime autorizzatorio speciale.
Esonero dagli oneri. E' una sanatoria?*

*Accertamento di compatibilità
180 giorni
No volumi e superfici
Sanzioni?*